


VERBALE D'INTESA

Il giorno 28 giugno 07 presso gli Uffici dell'INAIL di p.le Pastore, n. 6 - Roma, la Delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali a livello nazionale si sono incontrate per l'esame del documento riguardante il Regolamento degli incarichi svolti dai dipendenti a favore di terzi nell'ambito di attività aziendale a titolo oneroso.

Le parti prendono atto della necessità di una peculiare disciplina degli indicati incarichi in quanto:

- da tempo l'Istituto è impegnato sul versante dei nuovi compiti assegnatigli dal vigente quadro legislativo, con il tendenziale perseguimento di peculiari obiettivi - il cui raggiungimento apporta senz'altro un "valore aggiunto" in termini di qualità alla funzione primaria svolta dall'Istituto in materia di tutela del lavoratore - comportanti un notevole incremento di impegno/lavoro. In tale contesto, infatti, l'Ente ha attivato sinergie e forme di collaborazioni esterne per specifici obiettivi - sviluppo della cultura della prevenzione nel sistema produttivo nazionale; diffusione delle conoscenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; servizi elaborazione dati, ecc. - mediante stipula di atti negoziali (accordi, convenzioni, ecc.) con altri soggetti, pubblici e privati, concretizzantesi nella fornitura dei relativi servizi, in molti casi a titolo oneroso in base a quanto disposto dall'art. 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - nelle predette attività "esterne", l'INAIL dà il proprio apporto coinvolgendo risorse individuate nell'ambito delle specifiche tipologie di personale, risultate maggiormente idonee allo svolgimento dell'attività richiesta. Ciò, in un'ottica evolutiva della propria "mission" che, nello specifico, riconduce tale attività alle proprie competenze istituzionali e le funzioni svolte in tale ambito dai dipendenti - su designazione e/o conferimento dell'Istituto - conseguentemente ricomprese nei propri doveri d'ufficio.
- pur esercitando una attività "ordinaria", il dipendente incaricato dell'indicata attività "esterna" esplica senz'altro una qualificata prestazione "aggiuntiva" di notevole spessore, soprattutto in termini di qualità, vantaggiosa per l'Istituto in quanto può adempiere più pienamente ai propri compiti istituzionali, rimodulati ed ampliati dal d.lgs. n. 626/1994 e s.m., dal d.lgs. n. 38/2000 e dal d.lgs. n. 195/2003;
- è interesse dell'Ente porre la massima attenzione sulla qualità del servizio reso per far fronte agli impegni derivanti dall'adesione a dette iniziative; qualità che deve essere assicurata dalla puntuale e coerente individuazione delle risorse interne specificamente qualificate, le quali dovranno rendere fruibile il patrimonio di competenze, professionalità e conoscenze interdisciplinari dell'INAIL, al fine di consentire l'ottimale perseguimento degli obiettivi convenuti, in un clima di collaborazione solidale con gli altri soggetti coinvolti;

- è necessario individuare, pur nel rispetto della legge, una soluzione al vincolo del blocco dei Fondi per il trattamento accessorio del personale - disposto dalla legge finanziaria n. 266/2005 che ha fissato, dall'anno 2006, il tetto massimo di disponibilità dei fondi all'ammontare delle risorse già certificate nell'anno 2004 -



che non consente alcuna ripartizione di eventuali ulteriori incrementi ancorchè derivanti dal versamento dei proventi dell'indicata attività esterna e, quindi, risorse "fresche" effettivamente incassate.

In tale contesto, pertanto, le parti ritengono opportuno e coerente aderire al disposto dell'art. 43, della citata legge n. 449/97 - normativa nell'ambito della quale risulta legittimata la possibilità di "offerta" delle prestazioni che l'Istituto è disponibile ad effettuare a favore di terzi *"al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati"* (comma 1) - con la redazione di peculiare Regolamento per la disciplina degli incarichi svolti dai dipendenti nel contesto di tale attività "aziendale" a titolo oneroso (*"consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari"*, comma 3) con particolare riferimento alle modalità di destinazione dei proventi derivanti dall'espletamento dei relativi incarichi, da sottoporre alla formale adozione del Consiglio di Amministrazione.


Inoltre, considerato che lo svolgimento di tale attività "esterna" dà luogo, da un lato ad un incremento del proprio impegno e, dall'altro, ad un sicuro ritorno "valoriale" per l'Istituto nonchè all'introito - quando e nelle misure eventualmente previste - di risorse aggiuntive derivanti dal pagamento di specifiche tariffe, le parti convengono sull'opportunità di disporre in merito ad una peculiare incentivazione alla predetta attività esterna, al fine di attivare le giuste leve per favorire il coinvolgimento motivazionale del personale interessato, mediante la previsione di un "sistema partecipativo" quale strumento di stimolo per un apporto specialistico sempre più pregnante da parte dello stesso alle attività in questione.

Scopo realizzabile assegnando un profilo economico sia al "quid aggiuntivo" realizzato dal dipendente incaricato, sia al presunto "disagio" del personale in forza presso le strutture delle regioni interessate (quale riconoscimento del complessivo aumento del carico di lavoro per i colleghi derivante dal loro indubbio coinvolgimento, ancorché indiretto e "riflesso", nelle attività esterne in questione).

Le parti, pertanto, concordano con la proposta di Regolamento esaminata in quanto disciplina in maniera innovativa la materia e detta criteri generali uniformi per le categorie di personale interessato relativamente alla destinazione delle risorse provenienti dalle predette attività, pur nel rispetto dei limiti e dei vincoli disposti dalla normativa legislativa e contrattuale vigente.

Specificamente:

- definisce - elencandone alcune fattispecie in via esemplificativa - le tipologie di attività consentite nel contesto delle convenzioni a titolo oneroso ex art. 43, legge n. 449/97, riconducibili essenzialmente alle attività di formazione, consulenza ed ulteriori servizi aggiuntivi;
- delinea i criteri di conferimento dei relativi incarichi che, nell'osservanza di un generale principio di rotazione, ove possibile, devono tener conto di elementi sia soggettivi concernenti il possesso della professionalità necessaria (requisiti culturali e professionali, attitudini, capacità professionali ed esperienza acquisita), sia oggettivi con riguardo alle attività da svolgere e alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, per la valutazione di compatibilità dell'incarico con l'attività "ordinaria" ascritta al dipendente interessato ed alla relativa ricaduta organizzativa sulla struttura di appartenenza;



- indica, in via generale, i criteri di determinazione delle tariffe, nonché la destinazione degli eventuali proventi, prevedendo l'iscrizione in un sistema di scritture extracontabili - a livello regionale e con distinta evidenza dei soggetti che hanno prestato l'attività nonché dei correlativi compensi a ciascuno ascritti in ragione dell'apporto dato - delle somme riscosse relative ai proventi della predetta attività esterna:

Annualmente, delle somme che residuano dalla preliminare decurtazione delle quote spettanti all'Istituto per legge, quale rimborso di tutti i costi sostenuti, ivi compresi quelli per il personale, al lordo di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione:

1. il 50% è destinato ad economia di bilancio, così come prescritto dal citato art. 43, comma 3, della legge n. 449/97;
2. il restante 50% è così suddiviso:
 - a) il 20% è erogato al dipendente in ragione dell'apporto dato;
 - b) il 30% è destinato, sempre in ambito regionale, al personale delle specifiche categorie a cui appartengono i soggetti coinvolti nell'attività.

Le parti ribadiscono che alla stipula degli atti convenzionali si debba procedere sempre previa verifica di compatibilità tra le attività da svolgere, l'incidenza sull'organizzazione del lavoro e la platea delle risorse umane a disposizione. Pertanto, considerato che la stipula delle convenzioni in argomento potrebbe costituire comunque atto modificativo della distribuzione dei carichi di lavoro ed eventualmente della stessa organizzazione del lavoro, le parti convengono che la stessa debba essere oggetto di preventiva informativa alle Organizzazioni sindacali.

Le parti, infine, convengono di prevedere uno specifico momento di verifica, dopo un anno di applicazione della disciplina regolamentare in questione, per valutarne gli effetti e le risultanze.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL *Roberto M...*
 CISL *[Signature]*
 UIL *Federazione delle Associazioni*
 CSA di CISAL/FIALP *[Signature] (v. nota a verbale)*
 R.d.B. *[Signature]*
 CIDA/ASDAPI *[Signature]*
 ANMI *[Signature] (Vedi Nota a Verbale)*

LA DELEGAZIONE

[Signature]
[Signature]



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI INAIL

P.le G.Pastore n.6 Tel.5487.2131/2 Fax 5421.8064
Sito: www.anminail.it E.mail anmi@inail.it

DICHIARAZIONE A VERBALE

L'ANMI INAIL nel sottoscrivere il presente verbale

SEGNALA

il grave ritardo con il quale l'Amministrazione ha posto mano alla applicazione del CCI del 8 gennaio 2003 - dilazione che ha prodotto la mancata disponibilità degli oneri acquisiti dalle attività effettuate per conto di terzi nei fondi, "cristallizzati" al 2004, e base di partenza per l'ammontare dei fondi successivi (vedi convenzione con Banca di Italia),

RITIENE

insufficiente la previsione di una informazione preventiva alle OOSS, trattandosi di materia cui attengono procedure contrattuali diverse dalla semplice informativa (ex art. 80 comma 1 lettera g ed h, ed art. 81 comma 2 CCNL 1 agosto 2006)

RILEVA

la genericità della regolamentazione in relazione alla ripercussione sui carichi di lavoro, sull'assetto organizzativo, sulla verifica e garanzia di adeguatezza (qualità, uniformità e tempestività) delle prestazioni, al quantum economico e, per la parte sanitaria, in relazione alla tipologia delle attività;

SOTTOLINEA

l'assenza della previsione di una preventiva adesione volontaria per le attività in convenzione, queste ultime, infatti, non hanno alcun carattere istituzionale (non essendo contemplate in norme istitutive dell'Ente) e non configurano, conseguentemente, a parere della scrivente, dovere d'ufficio;

PRENDE ATTO

che le attività regolamentate si riferiscono a quelle "riconducibili alle competenze istituzionali dell'Ente" e, dunque, esclude le attività già normate con l'attuale regolamento per la libera professione dei medici;

CONSIDERA

in senso positivo l'opportunità per implementare i fondi per il trattamento accessorio del personale, nonché la previsione di un "momento di verifica per valutarne gli effetti e le risultanze".

**Il Segretario Nazionale dell'ANMI-INAIL
Dott. Vincenzo Castaldo**

REGOLAMENTO INCARICHI SVOLTI DAI DIPENDENTI A FAVORE DI TERZI NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ AZIENDALE A TITOLO ONEROSO

NOTA A VERBALE

Nel sottoscrivere il presente Accordo la scrivente Organizzazione dichiara quanto segue:

con l'accordo non è stata data completa e soddisfacente attuazione all'art. 1 del CCNL integrativo 8/1/2003, in quanto la materia regolamentata è solo quella prevista dalla seconda parte della norma contrattuale in questione (commi 4, 5 e 6 dell'articolo citato), mentre non viene data ancora alcuna attuazione alla prima parte della medesima norma che prevede che *"in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei professionisti, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un aumento stabile delle dotazioni organiche dei professionisti, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 449/1997, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio dei professionisti da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio (comma 2). La disciplina di cui al comma 2 si applica anche per remunerare attività dei professionisti che, nell'ambito di obiettivi di interesse strategico per gli enti, consentano di far fronte a situazioni di emergenza o di straordinaria necessità ovvero collegate a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a condizioni territoriali di eccezionale gravosità (comma 3)".*

La trattativa con l'Amministrazione dovrà pertanto proseguire per dare applicazione anche a questa parte della norma contrattuale, che ancora non è stata attuata.

L'Amministrazione dovrà:

- 1) indicare l'**entità delle risorse** necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio dei professionisti da impiegare nelle nuove attività, individuando la **relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio**;
- 2) individuare quali siano da remunerare tra le attività dei professionisti che, nell'ambito di **obiettivi di interesse strategico** per l'Ente, consentano di far fronte a **situazioni di emergenza o di straordinaria necessità** ovvero collegate a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a **condizioni territoriali di eccezionale gravosità**.

Roma, 28 giugno 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Fiore)



C.S.A. di CISAL FIALP (CISAL - CISAS - USPPI - CONFILL - CONFAL)